

ALLEGATO A - REGOLAMENTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ALLEGATO AL REGOLAMENTO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI



Regolamento approvato con delibera di C.C. n. xx del xx.xx.xxxx

Montegiorgio li 18.09.2019

**COLLABORATORE :
ING. ELENA LOMBARDI**

geom. Giorgio Benni

Responsabile Servizio Urbanistica-Ambiente

INDICE

PREMESSA

Articolo 1 - Principi e finalità

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Compostaggio non domestico

Articolo 4 - Competenze del Comune

Articolo 5 - Albo Comunale dei Compostatori

Articolo 6 - Soggetti interessati

Articolo 7 - Benefici

Articolo 8 - Modalità di iscrizione dell'utenza al compostaggio domestico

Articolo 9 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale dei compostatori

Articolo 10 - Sostanze compostabili

Articolo 11 - Sostanze non compostabili

Articolo 12 - Modalità di trattamento degli scarti vegetali da compostare

Articolo 13 - Compostiere e tecniche di compostaggio

Articolo 14 - Tempi e modalità di adesione

Articolo 15 - Iniziative informative sul compostaggio domestico

Articolo 16 - Iniziative formative sul compostaggio domestico

Articolo 17 - Attività di consulenza, monitoraggio e controllo

Articolo 18 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Articolo 19 - Cessazione compostaggio

Articolo 20 - Funzionario responsabile

Articolo 21 - Osservanza di altre disposizioni di legge e dei regolamenti comunali

Articolo 22 - Entrata in vigore

PREMESSA

Il Comune di Montegiorgio, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "*Norme in Materia Ambientale*", dalla L.R. n. 15 del 20.01.1997 "*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*", dalla L.R. n. 24 del 12.10.2009 "*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*", dalla D.G.R. n. 217/2010 "*L.R. n. 15/1997, art.lo 2 bis comma 2 - Approvazione dell' "Atto di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di incentivi alla raccolta differenziata tramite il tributo di deposito in discarica" - Criteri e metodo di calcolo della raccolta differenziata*" ha provveduto, in data 28.11.2014 con delibera di Consiglio Comunale n. 43, ad approvare il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI nel quale, all'allegato A), è stato inserito il Regolamento per il Compostaggio Domestico, con cui sono state disciplinate le procedure e le modalità per accedere a tale servizio, i benefici e le sanzioni per il mancato utilizzo del composter assegnato.

La Regione Marche, con riferimento al quadro normativo nazionale ed, in particolare, a quanto disposto dal D.M. Ambiente del 26.05.2016 recante "*Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*", che ha uniformato a livello nazionale il metodo di calcolo per la raccolta differenziata, con D.G.R. n. 87 del 29.01.2018 riguardante "*DGR n. 124 del 13.02.2017 recante ad oggetto "DM Ambiente 26 Maggio 2016 - Approvazione del Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Marche". Sostituzione Allegato A"*, ha provveduto ad aggiornare le precedenti disposizioni della D.G.R. n. 124/2017 e ad introdurre definizioni e indirizzi metodologici generali, al fine del calcolo dell'ammontare dei Rifiuti Urbani raccolti in modo differenziato (RDi), prendendo in considerazione le varie frazioni e ricomprendendo tra i rifiuti conteggiabili, attraverso una specifica formula, anche quelli avviati a compostaggio domestico.

Tale formula è stata poi modificata con D.G.R. n. 418 del 03/04/2018 riguardante: "*DGR n. 87/2018 concernente il metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata. Modifica ed integrazione dell'allegato 1)*"

Con delibera della Giunta Regionale n. 496 del 29.04.2019 avente ad oggetto: "*DGR n. 124 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016 - Approvazione del metodo per il calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Marche" come modificata con DGR n. 87 del 29 gennaio 2018. Approvazione delle "Linee guida per la redazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico"*, si è fatto obbligo ai Comuni privi di regolamento sul compostaggio domestico di redigere detto atto o, ove il Comune ne sia già in possesso, di adeguare quello già vigente alle linee guida summenzionate entro il 31.12.2019.

Il mancato adeguamento comporterà l'impossibilità del riconoscimento del peso del compostaggio domestico nel calcolo della Raccolta Differenziata a partire dall'anno 2020, a valere sulla comunicazione dati del 2019.

Per quanto sopra, si è provveduto ad adeguare il vigente regolamento sulla base degli indirizzi regionali.

Articolo 1. Principi e finalità

Il servizio di compostaggio domestico della frazione organica è parte integrante del Servizio della Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani del Comune di Montegiorgio.

La pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione degli scarti organici è finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito e costituisce strumento di riferimento per una omogenea ed univoca applicazione del regime tributario di cui alla L.R. n. 15/1997, ai fini del calcolo del peso del compostaggio domestico (Pc) nell'ambito della determinazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune di Montegiorgio.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Le norme contenute nel presente regolamento sono rivolte ai cittadini che intendono attivare il servizio di compostaggio domestico, mediante uso di apposita compostiera comunemente reperibile in commercio od anche realizzata in proprio o attraverso altre forme di compostaggio come meglio definite nei seguenti articoli del presente regolamento.

Nel presente regolamento sono inoltre indicati i tempi e i modi per aderire all'iniziativa ed usufruire dei benefici stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 2. Definizioni

In generale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si definisce **rifiuto organico** l'insieme dei rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, in modo differenziato.

Ai fini del compostaggio domestico si adottano le seguenti definizioni:

- **Compostaggio domestico:** sistema di trattamento domiciliare degli scarti organici effettuato da utenze domestiche al fine di ottenere, per ossidazione biologica ed umificazione, la trasformazione degli scarti in compost;
- **Utenza accreditata:** utenza alla quale sono stati riconosciuti i requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e validate le modalità per lo svolgimento della pratica del compostaggio domestico;
- **Peso del compostaggio:** Quantitativo in peso degli scarti organici avviati a compostaggio domestico nel Comune, calcolato convenzionalmente secondo la formula definita negli atti regionali in conformità al D.M. 26 maggio 2016;
- **Operatore incaricato al monitoraggio e controllo del compostaggio:** soggetto incaricato dal Comune al monitoraggio e al controllo della pratica del compostaggio presso le utenze iscritte all'Albo Comunale di Compostatori;
- **Consulente domiciliare del compostaggio:** soggetto riconosciuto dal Comune e abilitato a fornire supporto tecnico circa il corretto svolgimento del compostaggio domestico alle utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori anche direttamente a domicilio.

Articolo 3. Compostaggio non domestico

Le utenze non domestiche, legate ad attività di ristorazione o somministrazione di cibo come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aziende agrituristiche, ristoranti, trattorie, ecc., subordinatamente all'assimilazione contenuta negli articoli 11 e 12 del vigente Regolamento della Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, limitatamente ai codici compatibili, potranno attivare la pratica del compostaggio domestico nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente regolamento.

Sono da intendersi come compostaggio non domestico le eventuali attività di compostaggio, anche a fini didattici, svolte da istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Articolo 4. Competenze del Comune

Il Comune provvede a:

- a) istituire e aggiornare annualmente l'Albo Comunale Compostatori;
- b) approvare il "Regolamento di gestione del compostaggio domestico" sulla base delle linee guida contenute nella DGR 496/2019;
- c) dare adeguata diffusione del provvedimento adottato, anche tramite pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune;
- d) predisporre apposita modulistica a favore degli utenti per l'accesso al servizio, rendendola disponibile sia in forma fisica presso gli uffici comunali, sia in formato elettronico attraverso il sito istituzionale del Comune;
- e) determinare le idonee volumetrie delle compostiere da assegnare, tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'utenza;
- f) applicare ad ogni utenza iscritta alla pratica del compostaggio domestico, ai sensi del comma 19 bis, dell'art. 208 del d.lgs 152/06 e s.m.i., una riduzione della tariffa dovuta alla gestione dei rifiuti urbani; tale riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori secondo modalità e quantificazioni definite dal Comune con apposito atto;
- g) fornire gratuitamente alle utenze iscritte apposito "Manuale operativo per la corretta gestione del compostaggio";
- h) effettuare i controlli presso le utenze iscritte;
- i) stabilire le modalità di assegnazione di compostiere a chi ne faccia domanda;
- j) organizzare iniziative informative rivolte alle utenze sulla conduzione della pratica del compostaggio domestico destinate agli utenti, tenute da docenti professionalmente competenti;
- k) individuare e formare uno o più "Operatore/i incaricato/i al monitoraggio e controllo del compostaggio domestico" e uno o più "Consulente/i domiciliare/i del compostaggio";
- l) comunicare annualmente al Catasto Regionale dei Rifiuti presso ARPAM, attraverso la compilazione dell'applicativo O.R.So., le informazioni relative al numero e alle volumetrie delle compostiere assegnate, nonché quelle relative alle altre forme di compostaggio domestico riconosciute al fine del computo del compostaggio domestico nel calcolo della % di Raccolta Differenziata raggiunta nel Comune;
- m) conservare ogni documentazione di riferimento relativa alla gestione tecnico-amministrativa;
- n) fornire alla Regione Marche, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. tutte le informazioni richieste ai fini del controllo sulla correttezza dei dati trasmessi.

Articolo 5. Albo Comunale dei Compostatori

Il Comune di Montegiorgio, con l'approvazione del presente Regolamento, istituisce un "*Albo Comunale dei Compostatori*" contenente i dati anagrafici delle utenze iscritte (es: nome, cognome e indirizzo presso il quale viene svolta l'attività di compostaggio domestico ecc.).

L'Albo Comunale dei Compostatori è suddiviso in tre sezioni:

-Sezione A: nella quale sono iscritte le utenze accreditate che detengono una compostiera assegnata dal Comune;

-Sezione B: nella quale sono iscritte tutte le utenze accreditate che svolgono la pratica di compostaggio domestico con una compostiera di proprietà;

-Sezione C: nella quale sono iscritte le utenze accreditate che svolgono la pratica di compostaggio domestico con altre tecniche quali cassa, cumulo, buca.

Le utenze che già effettuano il compostaggio domestico, prima della istituzione dell'Albo dei Compostatori, sono iscritte d'ufficio all'Albo, previo accertamento da parte del Comune dei necessari requisiti e validazione dell'attività di compostaggio in atto.

Dell'elenco delle iscrizioni all'Albo viene data informazione anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune, nonché trasmissione agli enti pubblici territorialmente sovraordinati e/o interessati, nel caso che gli stessi ne facciano esplicita e motivata richiesta.

L'Albo è aggiornato annualmente in base all'iscrizione di nuove utenze e/o cancellazioni.

Articolo 6. Soggetti interessati

Soggetti destinatari dalle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini privati residenti nel Comune di Montegiorgio, intestatari di fatturazione TARI o altro tributo equivalente, che si impegnano a non conferire nel cassonetto i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli del presente regolamento, sulla base di apposita richiesta e sottoscrizione di atto di impegno. Non possono attivare il servizio di compostaggio i cittadini che pur intestatari di fatturazione TARI o altro tributo equivalente, siano proprietari, oltre alla prima casa, di immobili a disposizione non locati.

Articolo 7. Benefici

Contestualmente alla determinazione della tariffa rifiuti, da parte dell'Amministrazione Comunale, vengono stabili i benefici da attribuire a coloro che aderiscono al progetto, nonché il numero massimo dei beneficiari per ogni anno, ove differente rispetto a quanto indicato nel presente regolamento. Il beneficio non potrà comunque essere inferiore a un **minimo del 10% della tassa rifiuti**, comunque denominata, per il **compostaggio in cumulo aperto o in cumulo in buca/trincea e del 15% minimo per il compostaggio nel composter**.

Possono aderire ai benefici di riduzione della tassa, coloro i quali sono in possesso dei requisiti indicati all'art. 9 del presente regolamento.

La domanda presentata ha validità anche per gli anni successivi fino:

- a) all'eventuale comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio da comunicare entro 30 giorni, a partire da tale data l'utente non avrà più diritto all'incentivo;
- b) alla cessazione della propria posizione TARI;
- c) al trasferimento della residenza dell'utente intestatario;
- d) al verificarsi di altre situazioni oggettive che influiscano sul calcolo dell'incentivo.

Con la sottoscrizione dell'atto di impegno di autocompostaggio domestico, l'utente, il suo nucleo familiare ed ogni altro coabitante residente presso l'utenza si impegnano:

- a) a non conferire più nel cassonetto/raccolta porta a porta i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio/orto provvedendo al loro autosmaltimento in sito;
- b) a rispettare le disposizioni del presente regolamento;
- c) ad accettare di sottoporsi agli accertamenti periodici condotti da personale qualificato, opportunamente identificato ed appositamente incaricato dall'amministrazione;

d) ad iniziare l'attività entro 30 gg dalla comunicazione, pena il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Nel caso in cui si svolga la pratica con il cumulo in compostiera, il composter dovrà essere acquistato direttamente dal richiedente, con la dimostrazione della fattura/ricevuta di acquisto e scheda tecnica del prodotto, a dimostrazione della rispondenza alle caratteristiche indicate nel presente Regolamento.

I composter deteriorati, che erano stati forniti dall'Amministrazione Comunale, saranno sostituiti su richiesta dell'interessato, nel caso in cui l'Ente abbia disponibili detti manufatti. Detta comunicazione deve essere effettuata appena si rilevi il malfunzionamento/rottura del composter e comunque entro 15 giorni da detta rilevazione. Ove l'Ente, al momento della richiesta, non abbia a disposizione nuove compostiere, il beneficiario dovrà provvedere direttamente all'acquisto del manufatto entro un mese dalla comunicazione inviando fattura/ricevuta di acquisto e scheda tecnica del nuovo composter. L'Ente corrisponderà la caparra eventualmente versata.

I composter deteriorati, acquistati direttamente dall'utente, dovranno essere sostituiti dallo stesso entro un mese dal malfunzionamento, al fine di non interrompere la pratica del compostaggio. In questo caso dovrà essere effettuata la comunicazione di malfunzionamento/rottura del composter, appena si rilevino dette problematiche e comunque entro 15 giorni da detta rilevazione, ed entro un mese dalla comunicazione dovrà essere inviata fattura/ricevuta di acquisto del nuovo composter.

In caso di mancata comunicazione e/o sostituzione del composter rovinato, entro un mese dalla comunicazione, nelle casistiche sopra indicate, sarà revocato il beneficio per l'intero anno di riferimento e fino all'acquisto e utilizzo del nuovo composter.

La disposizione di cui al comma precedente, vale anche in caso di accertamento e segnalazione all'ufficio tributi da parte dei Vigili Urbani.

Articolo 8. Modalità di iscrizione dell'utenza al compostaggio domestico

Ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori è necessario:

- a) inoltrare al Comune la richiesta di adesione all'iniziativa relativa al compostaggio domestico secondo il modulo predisposto dal Comune, dichiarando di possedere i requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento;
- b) partecipare ad una iniziativa informativa sulla conduzione del compostaggio domestico organizzata dal Comune;
- c) risultare idoneo alla pratica del compostaggio domestico;
- d) essere assegnatario dal parte del Comune di una compostiera, ovvero detenere una compostiera di proprietà, riconosciuta idonea dal Comune, ovvero praticare il compostaggio domestico con tecniche diverse dell'utilizzo della compostiera, come indicate al successivo art. 13.

Articolo 9. Requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale dei compostatori

La pratica del compostaggio domestico e, quindi, l'adesione ai benefici fiscali conseguenti, è possibile rispettando tutti i seguenti requisiti:

1. I richiedenti devono avere una **superficie di terreno di esclusiva proprietà, o detenuto a qualsiasi titolo, da destinare a giardino o da coltivare superiore o uguale a 150 mq;**
2. La pratica di compostaggio domestico può essere svolta esclusivamente in area aperta, adiacente all'abitazione di residenza, ma posta ad una **distanza minima di ml 10 dalla propria abitazione e da edifici di altrui proprietà.** Non è, pertanto, possibile adottare la pratica del compostaggio domestico su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile

condominiale, fatta salva la possibilità di compostaggio in comunione, compatibilmente con i requisiti riportati al presente articolo;

3. L'area destinata al compostaggio deve essere **in prossimità dell'abitazione** dell'utenza, rispettando le distanze indicate, e l'utente deve dimostrarvi la **possibilità di accesso costante, abitudinario, continuativo e non occasionale a detto luogo**;
4. Deve essere **obbligatoriamente** utilizzata una **compostiera chiusa**, quindi non possono essere impiegate le altre tecniche di compostaggio previste all'art. 13, nei seguenti casi:
 - **in aree aperte aventi superficie inferiore ai 1.000 mq;**
 - **in aree aperte aventi superficie superiore ai 1.000 mq** qualora il compostaggio sia svolto ad una **distanza inferiore ai 10 ml dal confine dell'area.**

Gli utenti che intendono avviare la pratica del compostaggio domestico devono fornire le seguenti informazioni circa:

- la piena disponibilità del luogo dove svolgere il compostaggio domestico rispondente alle caratteristiche sopra indicate. Questo deve essere idoneo a consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio ed evitare molestie ai vicini causate da eventuali temporanei malfunzionamenti conseguenti ad errori nella conduzione, anche rispettando le distanze dalle abitazioni vicine individuate al presente articolo;
- la prossimità del luogo di compostaggio rispetto all'abitazione dell'utenza e la dimostrazione, da parte dell'utente, di un accesso costante, abitudinario, continuativo e non occasionale al luogo di compostaggio;
- la piena accessibilità del luogo dove avviene il compostaggio domestico e l'uso del compost prodotto ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo.

Articolo 10. Sostanze compostabili

Sono compostabili i seguenti materiali e sostanze:

- Scarti di cucina quali: bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, carne (in modiche quantità), avanzi di cibo (in modiche quantità), fondi di caffè, filtri di the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce (in modiche quantità).
- Ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame;
- Foglie di piante resistenti alla degradazione, come magnolia, lauroceraso, faggio, castagno, aghi di conifere (in modiche quantità);
- Segatura e trucioli di legno non trattato;
- Scarti vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- Cenere di legna (in modiche quantità).

Articolo 11. Sostanze non compostabili

È comunque vietato avviare a compostaggio i seguenti materiali e sostanze:

- metalli in genere;
- plastica e gomma in genere;
- rifiuti derivanti da attività di demolizione edile;
- vetro;

- tessuti;
- legno verniciato o comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali;
- rifiuti pericolosi (ad es. farmaci, fitofarmaci, pile, batterie, olii minerali, vernici, solventi, ecc.);
- sostanze contenenti acidi o basi forti (es. vernici, solventi, detergenti, ecc.);
- carta patinata, carta stampata, carta colorata, cartone plastificato.

Articolo 12. Modalità di trattamento degli scarti vegetali da compostare

In generale si consiglia di ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e di mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il compost più omogeneo.

Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il compost almeno una volta durante il processo. Volendo compostarne piccoli avanzi è indispensabile ridurli in piccoli pezzi e mescolarli ad altri scarti vegetali più fibrosi.

I fondi di caffè possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo pertanto è necessario distribuirli uniformemente nel compost e limitarne la quantità.

La cenere ha una reazione molto alcalina e, se immessa in quantità rilevante, può modificare la reazione del compost ed il processo di compostaggio. Si consiglia, pertanto, anche in questo caso di limitarne l'impiego e di distribuirli uniformemente nel compost. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica, che contiene azoto.

Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- deve essere disponibile un'area adeguata, a seconda della modalità operativa scelta, e rispondente ai requisiti dell'art. 9;
- il cumulo non deve infastidire i confinanti ricordando che comunque non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

Articolo 13. Compostiere e Tecniche di compostaggio

Per l'attuazione del processo di compostaggio non sono indispensabili attrezzature particolari.

E' possibile intraprendere il compostaggio domestico tramite le tecniche alternative riportate di seguito, ognuna seguita da disposizioni minime quali buone norme da seguire nella gestione del processo del compostaggio al fine di non provocare odori molesti, il proliferare di insetti o comunque arrecare danno alle proprietà confinanti:

A) Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la tradizionale concimaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un basamento leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l'arieggiamento del cumulo anche dal basso.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio, con reti metalliche a maglia fitta o similare, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

B) Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore, sia in PVC o altro materiale riciclabile, di norma della dimensione minima di 100 lt per ciascun abitante residente ovvero 0,10mc per ciascun abitante residente, atto ad ospitare dei rifiuti organici. (ad esempio per un nucleo familiare composto da 3 persone la compostiera dovrà avere dimensione minima di 300 lt/ 0,30mc).

Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i composte commercializzati.

Qualora costruita in maniera artigianale è indispensabile che consenta una buona areazione laterale e basale del materiale contenuto. Ad esempio, il contenimento laterale dell'accumulo può essere garantito tramite rete metallica o assi di legno fessurate con basamento sollevato leggermente da terra. Tale ultimo accorgimento è utile anche nel caso di compostiere commerciali.

Prima di mettere gli scarti è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo.

C) Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo, inoltre, devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi e quindi situazioni maleodoranti, eventualità non trascurabile di questa metodica.

Articolo 14. Tempi e modalità di adesione

Al fine di ottenere i benefici messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, i cittadini interessati dovranno presentare apposita richiesta con la modulistica predisposta e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Montegiorgio o reperibile presso il Servizio Urbanistica-Ambiente.

La domanda dovrà pervenire entro il **31 ottobre di ogni anno a valere dal 1 Gennaio dell'anno successivo**. Trascorsa tale data le domande pervenute successivamente saranno prese in considerazione nell'anno successivo a valere per l'anno seguente.

Per ogni anno è previsto un numero massimo di accettazione di domande di compostaggio domestico pari a cinquanta (50), l'assegnazione avverrà sulla base dell'ordine progressivo di acquisizione al protocollo comunale.

Articolo 15. Iniziative informative sul compostaggio domestico

Le iniziative informative organizzate dal Comune a beneficio degli utenti ai fini della iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori riguardano i seguenti argomenti:

- modalità di partecipazione al compostaggio domestico;
- eventuale entità dello sconto tariffario;
- soggetti incaricati al monitoraggio e controllo delle attività di compostaggio;

- soggetti incaricati alla consulenza domiciliare;
- contenuti del Regolamento Comunale di gestione del compostaggio domestico;
- tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
- tecniche di compostaggio domestico e relativa modalità di gestione e controllo del processo,
- sistema di monitoraggio e controllo.

Tali iniziative svolte durante l'anno, anche all'interno delle scuole, avranno il compito di sensibilizzare la cittadinanza ad attivare forme di controllo e gestione dei rifiuti e di far crescere la consapevolezza che i rifiuti possono essere una risorsa e non solo un onere per la collettività.

Articolo 16. Iniziative formative sul compostaggio domestico

Per il riconoscimento della qualifica di "Operatore incaricato al monitoraggio e controllo del compostaggio domestico" e di "Consulente domiciliare del compostaggio", il Comune di Montegiorgio o tramite proprio personale o tramite personale di ditte incaricate organizza uno specifico corso formativo tenuto da consulenza qualificata.

Il corso deve riguardare i seguenti argomenti:

- generalità sul processo di compostaggio;
- vantaggi sull'utilizzo del compost prodotto;
- tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
- tecniche di compostaggio domestico e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
- tempi di gestione, temperature di processo, gradi di maturazione in relazione all'uso del compost;
- eventuali possibili inconvenienti e relative soluzioni;
- regolamentazione comunale della pratica del compostaggio domestico.

Articolo 17. Attività di consulenza, monitoraggio e controllo

L'attività di monitoraggio, rivolta alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori (Sezioni A, B, e C), è obbligatoria e debitamente comprovata da parte del Comune, pena l'esclusione dal conteggio del Peso del Compostaggio (Pc) dal calcolo della % di raccolta differenziata raggiunta dal Comune.

L'attività di monitoraggio deve essere svolta nell'anno solare per il quale viene effettuato il conteggio del Peso del Compostaggio (Pc).

Al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento, di effettuare le necessarie verifiche.

All'accertamento delle violazioni del Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico e allo svolgimento delle verifiche annuali sulle utenze iscritte all'albo, provvede il Comune mediante la Polizia Locale, direttamente o previa segnalazione da parte dell'operatore incaricato al monitoraggio e al controllo.

Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti, i benefici previsti saranno prima sospesi e poi annullati.

Tali verifiche saranno effettuate almeno una volta all'anno e riguarderanno non meno del 5% del totale delle utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori.

Il soggetto incaricato, in relazione all'accertamento eseguito, utilizzerà apposito modello di controllo (MOD. 3) predisposto dal Comune di Montegiorgio ed in possesso dell'utente, nel quale l'accertatore, in contraddittorio con l'utente, indicherà le anomalie riscontrate ed i suggerimenti dati. Il modulo è firmato in

duplice copia (utente e controllore), di cui una rimane all'utente iscritto a riprova dell'avvenuto controllo e degli esiti dello stesso.

Qualora nel corso delle verifiche venga accertata una delle seguenti condizioni:

- il compostaggio domestico non viene realizzato;
- la conduzione è realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto;
- la presenza di situazioni in grado di costituire impedimento alla regolare conduzione del compostaggio domestico;

il comune di Montegiorgio, tramite il servizio Urbanistica-Ambiente, in funzione della entità della violazione o difformità provvederà a:

- impartire prescrizioni per il ripristino delle condizioni di corretto svolgimento del compostaggio domestico, eventualmente anche solo a mezzo dello stesso operatore incaricato al monitoraggio e controllo;
- non riconoscere l'attività in atto come conforme ai requisiti e revocare l'eventuale sconto e sospendere/revocare l'iscrizione all'Albo;
- comminare le sanzioni amministrative previste dall'art. 72 del Regolamento di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani.

Il provvedimento di revoca preclude al soggetto la possibilità di poter accedere nuovamente all'incentivo per la pratica del compostaggio domestico e/o di richiedere nuovamente l'attivazione del compostaggio domestico.

Il dato quantitativo relativo alle utenze sospese o cancellate non potrà essere utilizzato per il calcolo del Peso del Compostaggio (Pc).

Articolo 18. Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nella gestione del pratica del compostaggio domestico, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ripristino delle regolari condizioni igienico sanitarie.

Articolo 19. Cessazione Compostaggio

L'utente iscritto che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a darne formale comunicazione al Comune di Montegiorgio mediante apposita modulistica predisposta dal comune (MOD. 3), specificano l'utenza di riferimento e la data di cessazione, entro 30 giorni dall'interruzione della pratica. Il beneficio fiscale connesso sarà revocato dalla data della comunicazione al comune.

In caso di dichiarata cessazione delle attività di compostaggio domestico, il dato quantitativo relativo all'utenza cessata non potrà essere utilizzato per il calcolo del peso del compostaggio (Pc).

Il Comune provvede al ritiro della compostiera (se assegnata dal Comune).

Articolo 20. Funzionario responsabile

Per la gestione delle attività relative al compostaggio domestico e quale riferimento per l'utenza iscritta, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del servizio Urbanistica-Ambiente, che potrà evocare a sé o assegnare ad altra figura all'interno del Servizio, tale incarico.

Articolo 21. Osservanza di altre disposizioni di legge e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 e ss. mm. e ii. e le relative norme tecniche di attuazione, alla normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché ai regolamenti comunali vigenti.

Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Articolo 22. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto amministrativo di approvazione.